

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2000

=====

ADDI' 25 LUG. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° 1734

OGGETTO: DEFINIZIONE A CONSUNTIVO DELLA REMUNERAZIONE SPETTANTE AI SOGGETTI EROGATORI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER L'ANNO 1999



Oggetto: Definizione a consuntivo della remunerazione spettante ai soggetti erogatori di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 1999.

0003 0010 ?

LA GIUNTA REGIONALE
PER
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SANITA'

VISTE

la DGR 19 gennaio 1999, n. 127, avente ad oggetto il "sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per il primo trimestre 1999";

la DGR 8 giugno 1999, n. 3082, avente ad oggetto il "sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale" - riferito a tutti i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati - che ha determinato i tetti di spesa per sottogruppi di prestazioni di branca specialistica e per ASL di residenza dell'assistito, nonché l'opzione tra due metodi di remunerazione, RCR e TIR, con effetto dal 1° gennaio 1999;

le sentenze del TAR nn. 1201 e 1204 emesse in data 17.11.1999, sui ricorsi anche proposti dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (ANISAP, URSAP FEDERLAZIO), che hanno dichiarato l'illegittimità della DGR n. 3082/99 nella parte in cui disponeva i propri effetti retroattivamente e nella parte in cui imponeva a pena di decadenza il rispetto del termine fissato per l'accettazione del sistema di remunerazione prescelto;

RILEVATO

che tali pronunzie, nel dichiarare la irretroattività del sistema, rendono oltremodo difficoltosa una oggettiva applicazione della DGR 3082/99, sia sotto il profilo della ripartizione del budget complessivamente assegnato per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in sottogruppi di prestazioni e in ASL di residenza dell'assistito, sia in ordine all'ambito di oscillazione della RCR nel campo -40% - + 40%, sia, infine, in ordine al collegamento temporale e funzionale con la DGR 127/1999;

che avverso le sentenze del TAR hanno proposto appello sia l'ANISAP, sia altri soggetti erogatori privati accreditati, e che sono tuttora pendenti i termini per la proposizione di ulteriori ricorsi in appello;

RITENUTO

che appare opportuno ricercare una soluzione al contenzioso in essere, nell'ambito comunque del budget complessivamente stanziato per l'assistenza specialistica ambulatoriale dalla Regione Lazio dalla DGR 3082/99;

bu



bu

CONSIDERATO

che il sistema introdotto dalla DGR 3082/1999, anche in fase di prima applicazione, ha indotto economie, verificate a consuntivo, tali da consentire con effetto retroattivo il pagamento a tariffa nominale senza sfondamento dello budget programmato;

che il budget predetto - esclusa la nefrologia e dialisi per la quale il sistema non è stato attivato - ammonta a L. 719.600 milioni;

che dai dati SIAS emerge una produzione complessiva valorizzata a tariffa nominale pari a L. 637.425 milioni;

che, per determinare il reale onere a carico del S.S.R., occorre sottrarre la quota di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti;

che dai dati appositamente forniti dalle ASL si determina una incidenza percentuale di tale partecipazione alla spesa, assunta per difetto, pari al 16% del valore complessivo della produzione;

che da quanto sopra consegue che l'onere a carico del S.S.R. viene a determinarsi in circa L. 535.000 milioni;

RITENUTO

per l'anno 1999 di far agire, al fine della remunerazione dell'attività di assistenza specialistica ambulatoriale, il solo tetto di spesa complessivo di L. 719.600 milioni posto dalla DGR 3082/99, tenuto conto che l'onere complessivo a carico del SSR si è determinato in L. 535.000 milioni circa;

RILEVATO

che il procedimento previsto dalla DGR 3082/99 per l'eventuale correzione della RCR (e del TIR) ha presentato, come emerge dalla documentazione in atti dell'Assessorato alle Politiche della Sanità, complesse problematiche nella sua attuazione, anche per la difficoltà ad essere correttamente percepito dai soggetti erogatori;

che, di conseguenza, la DGR 1070/2000, conclusiva del procedimento, non appare esaustiva rispetto ad una omogenea definizione della RCR e del TIR (ad esempio, non si è tenuto conto delle prestazioni di RMN per gli ospedali classificati) e non consente di attribuire carattere di certezza al dato numerico rappresentato dalla RCR e dal TIR per singolo soggetto erogatore;

STABILITO

per tale motivo ed in funzione della non retroattività del disposto regionale di cui alla DGR 3082/99 di non attuare per l'anno 1999 il riferimento a tali remunerazioni;



RILEVATO

che le Associazioni di categoria ricorrenti (URSAP FEDERLAZIO, ANISAP) hanno manifestato la loro adesione come da allegate note;

VISTO il parere espresso dal Direttore della Struttura per la Consulenza sul Contenzioso Giudiziario espresso con nota 24.07.00 n. 163627;

VISTO l'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità

DELIBERA

di assumere il tetto di spesa complessivamente stanziato per l'anno 1999 quale riferimento per la determinazione della remunerazione spettante a ciascun soggetto erogatore;

di non applicare, per lo stesso anno, i meccanismi della RCR e del TIR contenuti nella DGR 3082/99;

di determinare la remunerazione delle prestazioni erogate per l'assistenza ambulatoriale specialistica per l'anno 1999 valorizzate alla tariffa nominale e sulla base del fatturato validato dal sistema SIAS.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



26 LUG. 2000